

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 61

a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri,
Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi

presentata in data 25 giugno 2021

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SALTARELLO TRADIZIONALE MARCHIGIANO

Art. 1*(Principi e finalità)*

1. La Regione riconosce il saltarello quale aspetto identitario della comunità marchigiana, della cultura e della tradizione popolare musicale regionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona.

2. L'intervento della Regione è finalizzato in particolare a:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale e coreutica del saltarello;
- b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, degli abiti e degli strumenti musicali tradizionali del saltarello;
- c) sostenere le iniziative culturali legate alla tradizione musicale e coreutica del saltarello;
- d) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri artisti nazionali e internazionali;
- e) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della musica, della danza e dei canti del saltarello, nonché sulla tradizione del saltarello marchigiano;
- f) favorire quelle attività che atualizzano il repertorio della musica del saltarello nel contesto più ampio del panorama musicale italiano e internazionale;
- g) favorire attività didattiche dedicate alla danza e alla pratica strumentale del saltarello.

Art. 2*(Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la struttura amministrativa competente, l'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello delle Marche.

2. L'elenco è suddiviso in 4 sezioni:

- a) Singoli artisti;
- b) Gruppi corali;
- c) Associazioni;
- d) Gruppi folkloristici.

3. I criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di revoca o di decadenza, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 3
(Interventi)

1. La Regione promuove interventi finalizzati:

- a) allo svolgimento di corsi di orientamento musicale e coreutico sul saltarello;
- b) all'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti e danzatori con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali;
- c) ad organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri artisti nazionali e internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale del saltarello;
- d) alla partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati;
- e) alla realizzazione di Festival inerenti il saltarello dal vivo;
- f) all'organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti il saltarello delle Marche;
- g) all'interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti tradizionali del saltarello marchigiano;
- h) al recupero e valorizzazione del patrimonio inerente il saltarello marchigiano attraverso la costituzione e l'incremento di fondi bibliografici o archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;
- i) all'interscambio fra i cittadini marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti, sia attraverso la partecipazione degli artisti e musicisti, interpreti del saltarello, alle manifestazioni organizzate all'estero dai corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli sia sul territorio regionale che nazionale;
- l) alle produzioni discografiche e cinematografiche dedicate al saltarello.

Art. 4
(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 20.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

Art. 6*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.